

**Indennità una tantum pari a 150 euro  
Articolo 18 del DL 23 settembre 2022, n. 144**

L'art. 18 del DL n. 144 del 23.09.2022 prevede sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, **nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022**, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad **€ 150,00 ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico**, e che **non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 19** del medesimo DL (ovvero lavoratori titolari delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 16, per le quali è l'Inps a erogare direttamente l'indennità una tantum di € 150,00) **aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538,00.**

**Requisiti del lavoratore dipendente**

Il lavoratore dipendente avente diritto all'indennità una tantum:

- Può essere dipendente (a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale) di datore di lavoro (sia pubblici che privati) anche non imprenditore
- Può essere anche un lavoratore somministrato
- Deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 16. Come visto, si tratta delle prestazioni per le quali è l'Inps a erogare direttamente l'indennità una tantum di € 150,00.
- Deve essere rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 1.538,00, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Si precisa che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell'articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18 "L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".

Pertanto, l'indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro cui al predetto comma 1.

Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a "eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)", la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell'ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

- Il rapporto di lavoro in questione (a tempo determinato o indeterminato) deve sussistere nel mese di novembre 2022

- Si osserva, infine, che l'articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, ai commi 13 e 14, prevede che **l'INPS, a domanda, erogherà l'indennità una tantum "ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate" e ai "lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati" e che hanno avuto un "reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021"**.

A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'articolo 19.

Il pagamento da parte dell'INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

L'erogazione dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

## Sono esclusi

- I lavoratori domestici
- L'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. Ciò in quanto l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per lavoratori agricoli a tempo determinato.
- I lavoratori titolari dei trattamenti di cui all'art. 19 del medesimo DL (quali titolari di prestazioni pensionistiche o componenti di nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza)

## Erogazione

L'indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro e deve essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31.12.2022.

Nel mese di Novembre 22, infatti, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens.

L'Indennità in questione spetta ai lavoratori dipendenti **una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro**.

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato, attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente. Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

## **NB Art. 19 - Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti comma 1**

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

### **Comma 16**

Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.